



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, AFAM, E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario - Ufficio I
00144 Roma – Piazza J.F. Kennedy 20

Prot. 4970

Roma,

18 NOV. 2011

Risposta nota prot.4337 del 22/09/2011

Alla cortese attenzione del
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Prof. Renato Lauro

Oggetto: Artt. 2 Legge n. 240/2010 e 6 Legge n. 168/89 – Statuto Università degli Studi di Tor Vergata.

Con riferimento al nuovo statuto di codesto Ateneo, adottato ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e trasmesso a questo Ministero con nota del 22 settembre 2011, prot. n. 4337, si fa presente che lo stesso è stato esaminato dal Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della medesima legge. Di seguito si riportano le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo pervenuto.

Si precisa che le considerazioni di seguito riportate, nel rispetto dell'autonomia statutaria riconosciuta all'Ateneo, sono finalizzate a recepire in modo puntuale le novità introdotte dalla legge 240/10 ed i principi in essa contenuti, coordinando altresì lo statuto alle disposizioni normative vigenti nelle materie da esso disciplinate.

Articolo 2

Comma 2. Si segnala che di recente il Consiglio di Stato si è espresso in merito al nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ateneo (Adunanza plenaria n. 10/2011). Si evidenzia pertanto l'opportunità che l'istituto in questione venga applicato conformemente al menzionato orientamento del giudice amministrativo.

Articolo 3

Comma 1. Si suggerisce l'eliminazione dell'aggettivo "facilitato".

Comma 5. Si suggerisce di sostituire le parole "costituisce motivo" con le parole "può costituire motivo".

Articolo 4

È necessario individuare le sanzioni per la violazione del Codice etico, ai sensi della disposizione di cui alla lett. m), comma 2, art. 2, della legge n. 240/2010, e nel rispetto del principio di tassatività, precisando che, ove una condotta integri non solo un illecito deontologico (per violazione del codice etico) ma anche un (vero e proprio) illecito disciplinare,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010.

Articoli 5, 12 e 13

Si segnala che l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010 non annovera tra gli organi delle università il Consiglio degli studenti ed il Garante degli studenti. È necessario, pertanto, eliminarli dalla elencazione contenuta nell'art. 5, con conseguente ricollocazione negli articoli 12 e 13 del Titolo IV (Norme comuni).

Articolo 6

Comma 2, lett. e) ed l). La predisposizione della relazione annuale sulla situazione del personale e delle strutture dell'Ateneo e del piano generale di organizzazione dei servizi dell'Ateneo dovrebbero rientrare tra i compiti del Direttore generale che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o), della legge n. 240/2010, è responsabile della "complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Conseguentemente, si suggerisce di sostituire la parola "predisporre" (alla lett. e)) e le parole "propone, coadiuvato dal Direttore generale" (alla lett. l), in entrambi i casi, con le seguenti: "propone, a seguito di predisposizione da parte del Direttore generale".

Comma 2, lett. g). Si segnala l'opportunità di precisare il numero massimo dei Prorettori e dei delegati per l'esercizio di specifiche funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione e di proporzionalità delle strutture e degli organi sanciti dalla legge n. 240/2010.

Comma 2, lett. o). Va integrata la lettera in questione, inserendo la competenza del Rettore ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Infatti, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge n. 240/2010 si evince che tale principio, previsto dall'art. 88 del R.D. n. 1592/1933, non sia stato abrogato, neanche implicitamente, dalla legge di riforma. Rimane peraltro nella facoltà degli atenei di prevedere il parere consultivo del Collegio di disciplina anche nei procedimenti che possono dar luogo ad una sanzione non superiore alla censura. Si segnala altresì la competenza del Rettore ad avviare i procedimenti anche in caso di violazione del Codice etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina.

Comma 6, lett. a). Si evidenzia che l'espressione "di ruolo" determina in prospettiva la totale esclusione dall'elettorato attivo dei ricercatori a tempo determinato.

Comma 9. Occorre eliminare le parole "accademico successivo", in quanto diversamente si finirebbe per consentire un mandato rettorale superiore ai sei anni.

Articolo 7

Comma 2, lett. f). Il parere del Consiglio di amministrazione sul regolamento generale di ateneo non è previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h), della legge n. 240/2010, per cui si ritiene che, ove si scelga di acquisirlo, debba essere disciplinato come obbligatorio ma non vincolante.

Comma 6. Nella parte concernente i rappresentanti degli studenti vanno sostituite le parole "non possono essere rieletti" con le parole "possono essere rieletti per una sola volta" (lett. h), comma 2, art. 2, legge n. 240/2010).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 8

Comma 2, lett. a) e lett. n). Si suggerisce di prevedere l'approvazione "a maggioranza assoluta dei componenti" della programmazione finanziaria annuale e triennale e della programmazione del personale, di cui alla lett a), nonché delle proposte di chiamata del personale docente formulate dai Dipartimenti, di cui alla lett. n).

Comma 2, lett. i). Si segnala l'opportunità di prevedere anche le ipotesi della revoca dell'incarico, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, e della risoluzione del rapporto.

Comma 2, lett. p). Si manifestano perplessità sulla previsione del parere del Consiglio di amministrazione sui singoli incarichi dirigenziali, che sono di competenza del Direttore generale, con particolare riferimento al principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa.

Comma 3, lett. b e lett c). In generale, si osserva che l'art. 2, comma 1, lett. i), della legge n. 240/2010, prevede la "designazione" o la "scelta" di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Rettore (che partecipa di diritto) e dai rappresentanti degli studenti (che sono elettivi). Il dettato legislativo, pertanto, esclude in radice sistemi di tipo elettivo.

Inoltre, ai sensi della predetta disposizione, la "designazione" o la "scelta" deve avvenire tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. E ciò, al fine di garantire il ruolo di garanzia e terzietà dei componenti del Consiglio di amministrazione, che può essere assicurato soltanto mediante l'adozione di procedure trasparenti per la selezione dei soggetti in questione.

D'altra parte, l'idea di fondo della riforma universitaria è quella di assicurare una *governance* improntata al principio dei "pesi e contrappesi". I componenti del Consiglio di amministrazione, pertanto, non possono essere considerati come espressione diretta e maggioritaria di un unico organo dell'Ateneo (nel caso di specie, il Senato da cui promanano 8 su 11 componenti, seppure su proposta del Rettore). In proposito si rimanda alla lettera che l'On.le Ministro ha inviato ai Rettori delle università il 4 maggio u.s. nella quale si è sottolineato, con particolare riferimento ai componenti esterni dell'organo, che i consiglieri di amministrazione devono essere individuati in modo che non possano essere considerati come l'espressione diretta di un singolo organo interno, quale che esso sia. Si ritiene, peraltro, che tale indicazione possa riguardare l'intera composizione del Consiglio di amministrazione proprio al fine di garantire il ruolo di garanzia e terzietà dei componenti.

Comma 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), legge n. 240/2010, la durata del Consiglio di amministrazione ed il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avere la durata di quattro anni (ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, che ha durata biennale): ne deriva che, per un verso, la durata dell'organo deve essere di quattro anni e, per l'altro, che la previsione della decadenza dei consiglieri di amministrazione in caso di cessazione dalla carica del Rettore va eliminata.

Nella parte concernente i membri di cui alle lettere b) e c) va sostituita la parola "rieletti" con la parola "rinnovati".

Nella parte concernente i rappresentanti degli studenti vanno sostituite le parole "non possono essere rieletti" con le parole "possono essere rieletti per una sola volta" (art. 2, comma 2, lett. h), l. n. 240/2010).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 10

Comma 4, lett. b). Posto che la composizione del Nucleo di valutazione deve avvenire ai sensi della legge n. 370 del 1999, occorre integrare l'articolo specificando espressamente che almeno due componenti devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica.

Comma 5. Si osserva che la previsione secondo la quale la scelta dei membri deve rispecchiare l'articolazione delle macroaree non appare coerente con le funzioni del Nucleo di valutazione che ha tra le sue competenze anche la funzione di valutazione delle strutture e del personale. Si chiede pertanto di riformulare la disposizione tenendo conto di tale osservazione.

Comma 6. Occorre sostituire il termine "rieletti" con "rinominati", atteso che i membri del nucleo sono nominati (e non eletti). Inoltre, occorre prevedere la rinnovabilità per una sola volta del mandato del rappresentante dello studente (art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240/2010).

Articolo 11

Si suggerisce di inserire un comma che, in analogia con quanto previsto negli articoli che disciplinano il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, definisca le competenze principali e specifiche del Direttore generale.

Articolo 15

Comma 3, lett. i) e lett. j). La costituzione di sezioni che assumono una rilevanza esterna, peraltro non previste dalla legge n. 240 del 2010, appare in contrasto con la *ratio* della medesima legge, che attribuisce un ruolo chiave ai Dipartimenti. Si ritiene che l'istituzione delle stesse, quali mere articolazioni interne dei Dipartimenti, possa avvenire soltanto in ragione di specifiche esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico. Occorre pertanto riformulare la disposizione in questione.

Comma 12. Come sopra osservato, è necessario precisare che le sezioni possono essere costituite solo per specifiche esigenze di carattere scientifico, configurandosi quali mere articolazioni interne dei Dipartimenti: va dunque eliminato il riferimento alla autonomia "gestionale".

Articolo 16

Comma 1, ultima frase. L'attribuzione a un Dipartimento delle funzioni della Facoltà è in contrasto con le previsioni della legge n. 240/2010 (che differenzia nettamente il Dipartimento dalla Struttura di raccordo). Di conseguenza, va eliminata la frase "Laddove un singolo dipartimento rappresenti un'intera macroarea, può assumere la denominazione e le funzioni di Facoltà".

Articolo 17

Comma 2. Per le ragioni indicate *sub* art. 15, vanno soppresse le parole "e sentite le Sezioni di afferenza, ove costituite".

Articolo 19

Comma 3, lett. d). Anzitutto, occorre limitare il riferimento alle procedure di trasferimento ai ricercatori a tempo indeterminato, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 29, comma 10, della legge n. 240/2010.

Inoltre, quanto alle richieste di concorsi per posti da professore e da ricercatore a tempo determinato, nonché alle loro chiamate, si osserva che le stesse sono di competenza dei



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimenti, ai sensi dell'art. 15, comma 3 (coerentemente con quanto previsto dagli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010). Pertanto, va modificata la disposizione specificando che la Scuola "propone ai Dipartimenti" ed eliminando le parole "raccordandosi con i Dipartimenti".

Articolo 20

Comma 5. E' opportuno precisare temporalmente quale sia la periodicità, che si ritiene debba essere almeno annuale.

Articolo 21

Commi 2. Si manifestano forti perplessità, analogamente a quanto rilevato *sub* art. 8, comma 2, lett. i), sull'attribuzione al Rettore della competenza a conferire incarichi dirigenziali, laddove, per effetto della separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa, tale competenza dovrebbe spettare al Direttore generale, nell'ambito delle direttive del Consiglio di amministrazione.

Comma 5. Si ritiene che il termine "trasferimento" debba essere sostituito da quello di "mobilità".

Comma 6. Occorre richiamare espressamente, in tema di incarichi dirigenziali, l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui comma 6-*ter*, in particolare, prevede che i commi 6 e 6-*bis* dello stesso articolo si applichino a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo. La disposizione va riformulata anche perché preclude a soggetti esterni all'Università di essere possibili destinatari, ove sussistano i presupposti previsti dalla richiamata normativa, di incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Inoltre, la revoca degli incarichi in questione, per le medesime considerazioni sopra svolte, dovrebbe essere attribuita al Direttore generale.

Articolo 25

Comma 2. In via generale si fa presente che l'articolazione ed il funzionamento della Facoltà e dei Dipartimenti della macroarea di medicina e chirurgia devono conformarsi alla disciplina generale di cui alle corrispondenti norme dello statuto, norme attuative delle disposizioni legislative di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), della legge n. 240/2010.

In particolare, occorre eliminare il riferimento ai Dipartimenti della macroarea in questione e, quanto all'organizzazione della Facoltà in parola, è necessario prevedere un'organizzazione conforme a quella prevista per le altre Strutture di raccordo-Facoltà.

Articolo 26

Comma 4. La disposizione, che consente a tutti i professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività professionale all'interno dell'Ateneo, non è supportata dalla legislazione vigente. L'attività libero-professionale intramuraria, infatti, costituisce un'eccezione al principio dell'esclusività del rapporto di pubblico impiego che esige una specifica previsione legislativa (come quella prevista dalla legge n. 120 del 2007 in materia sanitaria). La disposizione va pertanto eliminata o riformulata in coerenza con la normativa vigente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 27

Comma 3. Va definita la durata del mandato. Si suggerisce inoltre di prevedere il limite del doppio mandato.

Comma 4. E' necessario precisare le modalità di attuazione del principio del "giudizio tra pari": tale principio presuppone che il Collegio sia composto da membri che rivestano una qualifica almeno pari a quella di colui che è assoggettato al procedimento disciplinare (per i professori ordinari, da professori ordinari; per i professori associati e per i ricercatori, almeno – rispettivamente – da professori associati e da ricercatori).

Articolo 28

Comma 1. In linea con il dettato dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010, dal quale emerge il principio generale della condivisione delle modifiche statutarie da parte degli organi in questione (Senato e Consiglio di amministrazione), si ritiene necessario che dopo le parole "previo parere" sia aggiunta la seguente: "favorevole". Si ricorda inoltre in proposito che è tutt'ora vigente il principio per il quale gli statuti sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 della legge n. 168 del 1989), per cui anche il parere del Consiglio di amministrazione deve essere adottato con la predetta maggioranza.

Art. II delle Disposizioni transitorie e finali

Considerato che l'Ateneo ha scelto di rinviare la disciplina del Comitato unico di garanzia a uno specifico regolamento, è opportuno precisare che tale regolamento dovrà necessariamente individuarne le modalità di costituzione e di funzionamento, nonché la durata.

Infine, si segnala che, mancando una espressa previsione statutaria, appare opportuno che, per quanto si tratti di principi generali, nello statuto vengano inserite disposizioni in materia di *quorum* strutturale, con riferimento alla maggioranza assoluta dei componenti.

Per quanto riguarda il "**Regolamento per la transizione al nuovo ordinamento**" si suggerisce, in generale, di prevedere termini più brevi, al fine di evitare che la riforma non venga attuata tempestivamente.

In particolare, poi, si osserva:

- l'**art. 2, comma 1**, estende agli organi monocratici quanto previsto dall'art. 2, comma 9, primo periodo, della legge n. 240/2010 per gli organi collegiali, per cui vanno eliminate le seguenti parole: "e monocratici";
- all'**art. 3**, il decorrere del termine di 45 giorni (termine di per sé già piuttosto lungo) dalla "elezione dei Direttori di dipartimento" determina una eccessiva e non giustificata dilatazione dei tempi di attuazione del nuovo ordinamento (che potrebbe essere addirittura di quasi un anno). Occorre, pertanto, provvedere alla sostituzione delle parole "dalla elezione dei Direttori" con le parole "dalla costituzione";
- l'**art. 4** va coordinato con le modifiche che saranno effettuate recependo i rilievi *sub* art. 8, comma 3, lett. b) e lett. c);
- l'**art. 5** sembra superfluo, in quanto gli organi in questione rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2, comma 9, primo periodo, della legge n. 240/2010.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle osservazioni formulate, si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di ricevere le modifiche approvate dall'Ateneo rispetto a quanto evidenziato. Sarà cura del Ministero procedere tempestivamente alla valutazione delle relative modifiche al fine di consentire all'Ateneo la successiva pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele Livon